

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n°1216 del 24 aprile 2018	NUMERO: 126 ANNO SPORTIVO: 2017/2018
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE N°1-2018 ADOTTATA DALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO IN DATA 9.04.2018 PROT. N°1102
ABSTRACT	Motivazioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello in merito all'istanza di reclamo presentata dal Sodalizio ASD Genova H. 1980 avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale Avv. Gioachino Berrino, di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 datato 21 marzo 2018 – anno sportivo 2017 – 2018
ALLEGATI	N°1
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Stefania Contardi 06/83751109
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici

MOTIVAZIONI DECISIONE N°1
CORTE DI APPELLO FEDERALE
in funzione di CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Prot. n°1208

La Corte Sportiva di Appello presso la F.I.H. composta dai Sig.ri:

Avv. Juan José Di Nicco (Presidente)
Avv. Roberto Catucci (componente effettivo)
Avv. Maria Grazia Martinelli (componente effettivo)
Avv. Achille Reali (componente effettivo)
Avv. Ersilia Sibilio (componente effettivo)

deposita le motivazioni della decisione n°1 del 9 aprile 2018.

Svolgimento del giudizio

Con provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale Avv. Gioachino Berrino, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 102 - anno sportivo 2017 - 2018 del 21 marzo 2018, in riferimento alla gara tra i Sodalizi Genova H. 1980 e CUS Genova tenutasi il 18 marzo 2018 nell'ambito del Campionato Serie B Maschile-Girone C, venivano inflitte le seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00;
- Squalifica del campo alla Società Genova H. 1980 con conseguente spostamento della gara Genova H. 1980-Cus Pisa del 22.04.2018 da disputarsi a Pisa anziché a Genova.

Avverso detto provvedimento ha presentato istanza di reclamo il Sodalizio ASD Genova H. 1980 nella persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Daniele Franza.

Il reclamante dopo aver esposto che "nessun tesserato arbitro o dirigente ha ricevuto da parte di alcuno offese e tanto meno minacce di alcun tipo" concludeva chiedendo:

1. l'annullamento dell'ammenda di Euro 500,00 inflitta ex art. 81 comma 1 lettera a) "comportamento irrispettoso verso ufficiale di gara, in quanto il fatto non sussiste;
2. in subordine la rettifica dell'ammenda in cui al punto 1 nella misura di cui al minimo edittale.

Con riguardo alla squalifica del campo ex art. 81 comma 1 lettera b) riteneva invece di non opporre reclamo.

La Corte si riuniva in camera di consiglio a seguito della quale dava lettura del relativo dispositivo come pubblicato nella medesima data del 9 aprile 2018 riservandosi il deposito delle motivazioni alla data della successiva riunione già fissata al 23 aprile 2018.

Motivi della decisione

Il reclamo del Sodalizio ASD Genova H. 1980 è fondato, per cui merita accoglimento nei termini e per i motivi di seguito indicati.

Dal contenuto del verbale di gara, risulta che durante l'incontro di cui si discute non vi siano state ulteriori condotte rilevanti dal punto di vista sanzionatorio oltre a quella che ha determinato la squalifica del campo ai sensi dell'art. 81 comma 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia.

In particolare, la predetta disposizione sanziona le ipotesi di lancio di oggetti nel campo di gioco, l'invasione di campo e i comportamenti non violenti atti ad impedire l'accesso agli eventi diritto al campo di gioco o agli spogliatoi, mentre quella disciplinata dalla lettera a) del medesimo articolo riguarda specificamente l'ipotesi di offese o minacce verbali nei confronti di tesserati, fattispecie rispetto alla quale non risulta alcuna prova.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, visti gli articoli 81 e 109 del Regolamento di Giustizia, accoglie il reclamo del A.S.D. Genova H 1980 così come proposto il 27 marzo 2018; riforma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Avv. Gioachino Berrino pubblicata con C.U. 102 datato 21 marzo 2018 del S.A.N. Liguria, limitatamente alla sanzione della multa di Euro 500,00 e per l'effetto revoca la sanzione pecuniaria irrogata.

Dispone la restituzione in favore del reclamante della tassa federale versata per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma 23 aprile 2018

Il Presidente

F.to Avv. Juan José Di Nicco

Componenti effettivi

F.to Avv. Roberto Catucci


F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio

Roma, 24 aprile 2018

Per la pubblicazione



Il Segretario Generale
Francesca Vici